

Minime considerazioni su poteri disciplinari e sanzioni in prospettiva comparata

Vincenzo Ansanelli*

DOI: 10.54103/milanoup.245.c630

ABSTRACT ITALIANO: Il lavoro si propone di analizzare la diversa configurazione delle normative etico-legali nei vari ordinamenti, in particolare mediante la comparazione fra le discipline presenti negli ordinamenti di *civil law* e *common law*. Speciale attenzione è riservata al comportamento dell'avvocato all'interno del processo civile, alle possibili sanzioni nei suoi confronti per comportamenti non corretti e ai riflessi delle diverse normative etico-legali sul corretto funzionamento della giustizia civile.

ABSTRACT ENGLISH: This work undertakes a comparative analysis of the varying ethical-legal frameworks governing the legal profession across different jurisdictions, with a particular focus on the distinctions between civil law and common law systems. This with a specific attention on the role of attorney conduct within civil litigation, the range of disciplinary sanctions available for professional misconduct, and the broader implications of divergent ethical regimes for the fair and effective administration of civil justice.

SOMMARIO: 1. Differenze disciplinari e loro diverso impatto sul funzionamento della giustizia civile. – 2. La *law of lawyering*: una prospettiva di effettiva *procedural ethics*. – 3. Eccezionalità delle *Model Rules of Professional Conduct* (e delle *Federal Rules of Civil Procedure*) statunitensi. – 4. Assetto tradizionale della questione nell'ordinamento italiano (e timidi tentativi di riforma).

1. Differenze disciplinari e loro diverso impatto sul funzionamento della giustizia civile

Specie con riguardo alla previsione di regole specifiche intese in qualche misura a conformare il comportamento dell'avvocato nella prospettiva della gestione (giudiziale, ma non solo) dei conflitti civili, si registrano diversità disciplinari davvero profonde da ordinamento a ordinamento. E, pare possibile subito aggiungere, si tratta di differenze che si acquiscono ulteriormente con riferimento alla configurazione dello spettro delle responsabilità gravanti sull'avvocato

* Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Genova (ORCID 0000-0003-2188-3765).

in tale contesto e, se possibile ancor più, con riguardo all'individuazione del soggetto chiamato a imporre tali sanzioni e al luogo in cui tali sanzioni possono essere comminate¹.

In questa prospettiva di comparazione e raffronto, pare possibile ribadire *in limine* alcune circostanze che oggi possono dirsi adeguatamente acquisite nel dibattito della cultura giuridica italiana, essenzialmente grazie agli studi condotti in prospettiva comparata da una parte della nostra dottrina a partire dagli anni Ottanta del XX secolo². Ci si riferisce in particolare al fatto che:

- a. e discipline deontologiche o di etica legale presenti nei vari ordinamenti non sono tutte uguali, ma presentano differenze, sotto vari profili, anche molto profonde. Del resto, a segnalare tale diversità vi sono già le diverse denominazioni di volta in volta utilizzate (di deontologia forense, etica legale o *law of lawyering*, sulle quali si tornerà fra breve);
- b. tali discipline non incidono soltanto sul rapporto fra l'avvocato e il proprio cliente, l'avvocato della parte avversaria o il giudice del caso concreto, ma si riflettono sulla complessiva efficienza del relativo modello di giustizia civile;
- c. l'incidenza di queste diverse discipline sull'efficienza della giustizia civile è, a sua volta, profondamente diversificata;
- d. tali differenze si percepiscono con particolare immediatezza avendo riguardo alla configurazione dello spettro di responsabilità dell'avvocato per i comportamenti assunti prima e durante il processo.

Si tratta, del resto, di una complessiva diversità di approccio che si percepisce particolarmente nel raffronto fra gli ordinamenti di *civil* e *common law*, tanto da poter affermare senza soverchie incertezze che, a differenza di quanto accade per altri ambiti del processo, in questo contesto conserva in effetti ancora

1 Per un riferimento di base a questi temi, ancora oggi imprescindibile per quanto risalente, si rinvia a G. C. Hazard, A. Dondi, *Legal Ethics. A Comparative Study*, Stanford, Stanford University Press, 2004, *passim* (con trad. it. *Etiche della professione legale. Un approccio comparato*, Bologna, il Mulino, 2005).

2 A riguardo v. A. Dondi, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, Cedam, 1985, *passim*; Id., *Introduzione della causa e strategie di difesa. I. Il modello statunitense*, Padova, Cedam, 1991, *passim*. In una prospettiva parzialmente diversa, più di recente sul tema dell'elaborazione delle strategie processuali, si segnalano gli scritti presenti in N. Donadio, A. Maniaci (a cura di), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano, Giuffrè, 2019 (ivi v., ad esempio, A. Gentili, *Introduzione*, pp. 1-28.; T. Salvioni, *La tecnica di redazione degli atti introduttivi nei diversi modelli di rito di cognizione*, pp. 253-296; C. Spaccapelo, *La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare quelli di impugnazione) tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali*, pp. 297-338); in una prospettiva eminentemente storico-ricostruttiva, si veda R. Bianchi Riva, *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense tra diritto ed etica in età moderna*, Milano, Giuffrè, 2015.; Ead., *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età moderna e medievale. Parte I. Il medioevo*, Milano, Giuffrè, 2012, *passim*. Più in generale, sui temi etici concernenti l'esercizio della professione forense nella dottrina italiana v. ampiamente, di recente, M. Bina, *La felicità dell'avvocato. Diritto forense e processo civile*, Torino, Giappichelli 2024, *passim*.

oggi una significativa ragion d'essere la giustapposizione fra i due macrosistemi processuali³.

Pertanto – e al netto di ogni giudizio di valore – deve registrarsi la definitiva presa d'atto dell'esistenza di realtà disciplinari nelle quali l'assetto delle soluzioni concernenti la configurazione dello spettro delle responsabilità dell'avvocato e il correlativo quadro di sanzioni virtualmente comminabili a suo carico per il comportamento assunto nella prospettiva dell'eventuale giurisdizionalizzazione del conflitto e durante il processo risulta profondamente diverso da quello italiano.

2. *La law of lawyering: una prospettiva di effettiva procedural ethics*

Le indagini compiute in prospettiva comparata con riguardo a tale ambito di questioni hanno avuto il merito di evidenziare che una, se non la principale, peculiarità dell'approccio proprio dei mondi dei *common law* può farsi consistere nella scelta di porre la figura dell'avvocato al centro dell'analisi dei problemi di funzionamento o malfunzionamento del processo civile. In quel mondo – e specie in una prospettiva di riforma del processo – particolare attenzione viene riservata a quella che è definita l'«ottica dell'avvocato», a intendere la netta percezione dello stringente collegamento esistente fra l'efficienza di un modello di processo e le modalità di esercizio delle attività di difesa tecnica in giudizio; ossia, una visione di *law of lawyering* o, meglio e più ancora, di *ethics of lawyering* come passaggio ineludibile per una seria riforma della giustizia civile⁴.

Ed in effetti, lo sguardo al comportamento dell'avvocato prima e durante il processo come metodo di analisi e di indagine è stato, in altri ordinamenti, all'origine di un mutamento di prospettiva che ha condotto ad affrontare il tema del modo della difesa (*lawyering*, appunto) come elemento cruciale della dinamica processuale. Di qui, il collegamento con l'elaborazione e la tipizzazione di

3 Ricorrente anche nella dottrina italiana è il rilievo dell'obsolescenza della giustapposizione netta fra sistemi di *common law* e di *civil law*. Soltanto per alcuni riferimenti a riguardo, si rinvia a M. Taruffo, *Il processo civile di «civil law» e di «common law»: aspetti fondamentali*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 345 ss.; più di recente A. Dondi, *Problemi ricorrenti e impostazione metodologica*, in A. Dondi, V. Ansanelli, P. Comoglio, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2018, p. 5 ss.; analoghe considerazioni in N. Trocker, *La concezione del processo di Franz Klein e l'attuale evoluzione del diritto processuale civile europeo*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, p. 29 ss.

4 Per ulteriori riferimenti bibliografici sia consentito il rinvio a V. Ansanelli, *Riforme dell'etica dell'avvocatura e riforma del processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2021, p. 399 ss; in tale scritto si riprendono considerazioni già svolte in precedenza da A. Dondi, *Spunti in tema di «legal ethics» come etica della difesa in giudizio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, p. 261 ss.; G.C. Hazard, A. Dondi, *Responsibilities of Judges and Advocates in Civil and Common Law: Some Lingering Misconceptions Concerning Civil Litigations*, in *Corn. Int. L. J.*, 39, 2006, p. 59 ss.; A. Dondi, *Doveri rispettivi di giudici e avvocati in common law e civil law. Alcuni fraintendimenti ricorrenti in materia di controversie civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 323 ss.; M. Bina, *La felicità dell'avvocato*, cit., p. 3 ss.

modalità buone, corrette e, appunto, eticamente orientate di tale comportamento e altre che, non rispondendo a questi canoni o standard comportamentali, devono essere sanzionate in quanto abusive⁵.

A tale riguardo, può dirsi che le trasformazioni del processo civile realizzate negli Stati Uniti d'America sul finire del XX secolo risultano estremamente emblematiche di questo collegamento fra le riforme della giustizia civile e l'ammmodernamento delle discipline di etica legale. Gli interventi sulla normativa federale del processo civile (ci si riferisce, in particolare, agli *Amendments* delle *Federal Rules of Civil Procedure* del 1983) manifestano infatti un profondo mutamento culturale riguardo alla funzione o (meglio) alle funzioni attribuite all'avvocato; una trasformazione funzionale che può farsi consistere in un nuovo approccio collaborativo richiesto all'avvocato nella gestione delle attività processuali. Si tratta di un mutamento sul cui sfondo si pone il progressivo abbandono di una funzione esclusivamente *partisan* dell'avvocato (di "hired gun" o "pistola a noleggio" nelle mani del cliente) in favore di una visione in qualche misura *ethical*, a intendere la funzione dell'avvocato come quella di un necessario collaboratore del giudice nello svolgimento efficiente delle dinamiche processuali⁶.

In effetti, in quell'ordinamento un ruolo fondamentale nell'adeguamento del modello processuale alle istanze provenienti dalla società per così dire post-moderna, è stato rivestito dall'adozione di riforme fortemente caratterizzate da un *sanctioning approach* di comportamenti abusivi; riforme, in effetti, prevedenti un apparato sanzionatorio di grande efficacia, anche in quanto riferito

5 Sul tema dell'abuso del processo imprescindibili appaiono – per limitarsi ai lavori della nostra dottrina – i riferimenti ad A. Dondi, *Manifestazioni della nozione di abuso del processo civile*, in G. Furguele (a cura di), *L'abuso del diritto*, Padova, Cedam, 1998, p. 459 ss.; A. Dondi, A. Giussani, *Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva di iure condendo*, in *Rin. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 193 ss.; A. Dondi, *Qualche cenno all'abuso del processo civile con sintetici richiami alla singolarità del dibattito italiano*, in *Gusto proc. civ.*, 2021, p. 1 ss.; doverosi altresì i riferimenti a F. Cordopatri, *L'abuso del processo. I. Presupposti storici*, Padova, Cedam, 2000, p. 1 ss.; L.P. Comoglio, *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, in *Rin. dir. proc.*, 2008, p. 330 ss.; S. Chiarloni, *Etica, formalismo processuale e abuso del processo*, in *Rin. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 1281 ss.; M. Taruffo, *L'abuso del processo. Profili generali*, ivi, 2012, p. 117; M. F. Ghirga, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 1 ss.; già in precedenza Ead., *La meritevolezza della tutela richiesta*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 1 ss.; da ultimo diffusamente M. Gradi, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 209 ss.; in prospettiva comparata si vedano i contributi contenuti nel volume di M. Taruffo (a cura di), *Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness*, The Hague, Kluwer Law International, 1999, p. 1 ss.

6 Quali indicazioni di base si vedano S. Burbank, S. Farhang, *Litigation Reform: An Institutional Approach*, in *Un. Penn. L. Rev.*, 132, 2014, p. 1583 ss.; O. Chase, *American «Exceptionalism» and Comparative Procedure*, in *Am. J. Comp. L.*, 50, 2002, p. 277 ss.; R. Marcus, *Putting American Procedural Exceptionalism into a Globalized Context*, in *Am. J. Comp. L.*, 52, 2005, p. 709 ss. Nell'ambito della dottrina italiana si veda nuovamente M. Gradi, *L'obbligo di verità delle parti*, cit., p. 211 ss.; e, da ultimo, sia di nuovo consentito il rinvio a V. Ansanelli, *L'«American Exceptionalism» nella trasformazione della fase di preparazione della controversia*, in *Pol. dir.*, 2024, p. 287 ss.

specificamente all'avvocato quale diretto destinatario delle stesse. In questa chiave, come si diceva, assolutamente centrale per la realizzazione di tale trasformazione culturale è risultata la contestuale adozione delle *Model Rules of Professional Conduct* da parte dell'*American Bar Association*, a seguito di un dibattito ampio e partecipato, anche sul versante accademico.

Questa combinatoria di riforme processuali ed etico-legali ha pertanto avuto il merito di segnalare con fermezza e con prontezza agli utenti tecnici del processo il mutato quadro di riferimento e la necessaria adozione di nuovi standard comportamentali. È, infatti, in forza di questo nuovo contesto etico-disciplinare che l'avvocato statunitense può essere ritenuto responsabile dei suoi comportamenti in sede processuale, ove non cooperante con la funzione di rapida ed effettiva chiarificazione dei fatti controversi, ed essere destinatario di specifiche sanzioni sia in sede processuale sia in ambito professionale⁷.

Del resto, anche in area europeo-continentale il principio della ragionevole durata del processo è stato di recente utilizzato come base sociale per ritenere doverosamente preclusi comportamenti che siano di ostacolo a una rapida risoluzione del conflitto. E, in tale prospettiva, la nozione di *fairness* ha conosciuto uno sviluppo tra i più notevoli, fino a ricomprendere, accanto ad aspetti di oggettiva correttezza, anche ambiti di soggettiva lealtà. Talché, come è stato osservato, in numerosi ordinamenti non ci si limita più «a generiche esortazioni di principio» sui comportamenti virtuosi che l'avvocato deve tenere nella prospettiva della gestione del conflitto, procedendosi, per converso, a dettare norme specifiche dirette a prevenire e sanzionare comportamenti di utilizzazione distorta o a fini impropri dello strumento processuale⁸.

In tale prospettiva, nelle culture anglosassoni risulta da tempo acquisita la centralità della regolamentazione di un momento essenziale per l'effettiva configurazione del conflitto e per l'adozione delle relative scelte strategiche, coincidente con il contatto iniziale fra avvocato e cliente. La consultazione fra avvocato e cliente è, infatti, all'origine della scelta concernente le modalità di gestione del conflitto; ma costituisce, invero, un elemento sino ad oggi non ricorrentemente sondato nella nostra dottrina. Tale attività, tuttavia, assume rilievo sotto diversi profili, come quello dell'individuazione delle modalità di instaurazione (o non instaurazione) della controversia, a partire dalla scelta circa la sua immediata giurisdizionalizzazione o, per converso, il possibile ricorso a una delle varie

7 Per alcuni riferimenti tradizionali si rinvia ad A. Miller, *The Adversary System: Dinosaur or Phoenix?*, in *Minn. L. Rev.*, 69, 1984, p. 684 ss.; E. Swars, *Values, Ideology, and Evolution of the Adversary System*, in *Ind. L. J.*, 64, 1989, p. 303 ss.; con riferimento all'impatto delle riforme delle *Federal Rules of Civil Procedure* realizzate negli anni '90 del XX secolo, v. J. Beckerman, *Confronting Civil Discovery's Fatal Flaws*, in *Minn. L. Rev.*, 84, 2000, p. 1675 ss.

8 Cfr. N. Trocker, *La concezione del processo di Franz Klein e l'attuale evoluzione del diritto processuale civile europeo*, cit., p. 65. A tale riguardo, e con specifico riferimento alla funzione «amoralizzatrice» del processo, v. L.P. Comoglio, *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 23 ss.; Id., *Abuso del processo e garanzie costituzionali*, cit., p. 330 ss.

forme di *ADR* (ossia l'acquisizione del cosiddetto «consenso al conflitto»)⁹. Ma assume anche rilievo in quanto è in questa sede che in genere risulta necessario procedere alla concreta individuazione dello strumento processuale da utilizzare per la più efficace tutela dei diritti del cliente in relazione alle caratteristiche della controversia¹⁰.

Proprio per sondare tale spettro di problemi appare opportuno riferirsi alla più articolata nozione di *legal ethics* di matrice anglosassone, piuttosto che a quella di mera deontologia forense propria degli ordinamenti di *civil law* e, in particolare, di quello italiano. Si tratta, infatti, di una nozione che non ricomprende soltanto la determinazione degli obblighi – che potremmo definire strettamente deontologici – dell'avvocato sia nei confronti del cliente sia nel suo modo di rapportarsi con i colleghi o con il giudice. Ma si tratta di una nozione che – in una prospettiva di effettiva *procedural ethics* – si estende alla configurazione in capo all'avvocato dell'obbligo di adottare, prima e durante la gestione del conflitto, modalità comportamentali eticamente orientate e funzionali a perseguire l'innalzamento degli standard complessivi di efficienza della giustizia civile¹¹.

3. Eccezionalità delle Model Rules of Professional Conduct (e delle Federal Rules of Civil Procedure) statunitensi

Costituiscono supporto essenziale di tale approccio le *Model Rules of Professional Conduct* adottate, come già ricordato, nel 1983 dall'*ABA*. La visione che tali norme elaborano dell'avvocato e dei suoi doveri etico-professionali quando si accinge a ricorrere alla tutela giurisdizionale, sancisce infatti il radicale abbandono dell'idea, strettamente *adversarial*, entro la quale tradizionalmente veniva inserito il ruolo dell'avvocatura. La *philosophy* di fondo alla base del movimento di riforma che condurrà all'emanazione delle *Model Rules* può farsi infatti consistere nell'attribuzione di un nuovo significato alla nozione di *efficiency* nella gestione delle attività difensive. Una nozione che diviene non più parametrata esclusivamente alla migliore conservazione possibile degli interessi del cliente (ossia di *competent representation*) ma si arricchisce, in ambito processuale, di una prospettiva in un certo senso opposta: ossia implicante un criterio di efficienza riferito ad attività pubbliche e al suo ruolo di *officer of the court*. Un ruolo che

9 A riguardo, si veda, in una prospettiva di comparazione biunivoca fra la disciplina italiana e quella statunitense, nonché per ampi rimandi bibliografici, F. Noceto, *Doveri di informazione e strumenti di giustizia consensuale. Spunti di raffronto con la disciplina statunitense, forthcoming*, in *I Quaderni di giustizia consensuale*, 2025, II.

10 G. Hazard, A. Dondi, *Legal Ethics*, cit., p. 204 ss.

11 Si veda A. Dondi, *Etica dell'avvocatura, strategie difensive, conflitti di interesse e abuso nel processo civile*, in *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, T. 1, Napoli, Jovene, 2009, p. 545.

impone all'avvocato di assumere atteggiamenti di collaborazione con il giudice per consentire, appunto, una rapida definizione della controversia¹².

Questo elemento modifica nel profondo il background culturale dell'avvocato e dell'intera cultura giuridica statunitense, in quanto – pur rimanendo presente una fondamentale idea di *partnership* nell'attività di difesa – risulta da quel momento possibile fare anche riferimento ad altre impostazioni meno drasticamente riferite all'idea di una giustizia del tutto conflittuale e, quindi, basicamente *adversarial*¹³.

Le *Model Rules* modificano, in buona sostanza, l'idea stessa della responsabilità (*accountability*) dell'avvocato, che non è più “responsabile” solo nei confronti del proprio cliente ma, quando si muove all'interno del processo, anche nei confronti del giudice (responsabilità, quest'ultima, emblematicamente definita «*candor with the Courts*»). E tale trasformazione si traduce, appunto, nella richiesta all'avvocato di comportamenti eticamente orientati a una doverosa collaborazione con il giudice, da realizzarsi sulla base del recupero di un parallelo e risalente dovere spettante all'avvocato di *common law* in ragione della sua *ineherent function* di *officer of court*¹⁴.

È anche attraverso questo profondo cambiamento della cultura giuridica statunitense che si introduce un'altra fondamentale accezione della *law of lawyering*, ossia la configurazione in capo all'avvocato di specifici doveri nel momento essenziale della redazione dell'atto introduttivo. Nell'ordinamento statunitense ciò si traduce nella previsione di uno specifico obbligo a carico dell'avvocato di attestare e garantire, mediante la sottoscrizione del *pleading*, sotto la propria personale responsabilità – ed evidentemente in base a quanto lo stesso ha potuto appurare «al meglio delle proprie conoscenze» – il carattere non *frivolous* dell'azione o della difesa (ossia della serietà in termini di fondamento fattuale della posizione processuale assunta, basata appunto su non *frivolous arguments*,

12 Cfr. A. Dondi, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, cit., p. 12; G.C. Hazard, W. Hodes, *The Law of Lawyering: A Handbook on the Model Rules of Professional Conduct*, New York-Washington, Law & Business, 1985, p. 327 ss. Come noto, le *Model Rules of Professional Conduct* sono il risultato dei lavori della commissione presieduta da Robert Kutak. Assume pertanto particolare rilievo il riferimento a R.J. Kutak, *Evaluating the Proposed Model Rules of Professional Conduct*, in *American Bar Foundation Research Journal*, 5, 1980, p. 1016 ss.; C. Wolfram, *Client Perjury: The Kutak Commission and the Association of Trial Lawyers on Lawyers, Lying Clients and the Adversary System*, in *American Bar Foundation Research Journal*, 5, 1980, p. 960 ss. Sull'opera di Robert Kutak v. G.C. Hazard, *In Memoriam. Robert J. Kutak. A Brief Appreciation*, in *Oklahoma Law Review*, 36, 1983, p. 309 ss.

13 V. nuovamente A. Dondi, *Introduzione della causa e strategie di difesa*, cit., p. 250. Nell'ambito di una letteratura estremamente vasta, e per limitarsi a lavori contemporanei o di poco successivi all'approvazione delle *Model Rules of Professional Conduct*, si veda J.L. Maute, *Sporting Theory of Justice: Taming Adversary Zeal with a Logical Sanctions Doctrine*, in *Conn. L. Rev.*, 20, 1987, p. 13 ss.; E.R. Gaetke, *Lawyers as Officers of the Court*, in *Vand. L. Rev.*, 42, 1989, p. 39 ss.; R. Martineau, *The Attorney as Officer of the Court: Time to Take the Gown off the Bar*, in *South Car. L. Rev.*, 35, 1984, p. 541 ss.

14 Cfr. A. Dondi, *Spunti in tema di «legal ethics» come etica della difesa in giudizio*, cit., p. 261 ss.

come risulta espressamente dalla *Rule 11* delle *Federal Rules of Civil Procedure*). Si intende assicurare in tal modo, per un verso, che la domanda non abbia un fine improprio, di mera aggressione della controparte o di dilungamento dei tempi e innalzamento dei costi; e, per altro verso, che la stessa abbia una solida base giuridica e sia dotata di un adeguato supporto probatorio. Previsioni la cui effettività è garantita da un articolato spettro di sanzioni dirette specificamente nei confronti dell'avvocato che violi tale dovere (sanzioni previste poi dalla *Rule 37* delle *Federal Rules of Civil Procedure*)¹⁵.

Si tratta di sanzioni attraverso le quali il legislatore americano intende perseguire obiettivi fra loro variegati, ma comunque accomunati dal medesimo intento efficientistico, quali: *i*) garantire una doverosa serietà nella redazione dell'atto introduttivo e, in definitiva, nell'accesso alla giustizia, posto che il contenuto meramente *notice* e non fattualizzato del *pleading* (consistente, secondo la lettera delle *Rule 8* in un mero «*short and plain statement of the claim that the pleader is entitled to relief*») non consente al giudice alcuna selezione e controllo della plausibile fondatezza della domanda in tale sede; *ii*) instaurare sin da subito un rapporto di leale cooperazione fra le parti e i loro avvocati e fra esse e il giudice (atteggiamento, quest'ultimo, come già detto significativamente definito di *candor* nei confronti della Corte), in modo da consentire un ordinato svolgimento della fase di preparazione/*pretrial* della controversia; *iii*) caratterizzare l'attività difensiva come necessariamente ispirata a intenti non abusivi dello strumento processuale¹⁶.

Si tratta di un apparato sanzionatorio oggi modulabile dal giudice, al quale spetta il compito di imporre una sanzione appropriata, che abbia un'adeguata efficacia deterrente, ossia che appaia in grado di scoraggiare la riproposizione di medesime condotte. Oltre a sanzioni pecuniarie di elevatissimo valore, il giudice può discrezionalmente configurare un vasto spettro di conseguenze negative, dalla reprimenda *in court* dell'avvocato, all'obbligo di seguire corsi di riabilitazione professionale, fino al suo deferimento al *bar disciplinary authority*, con eventuale conseguente *disbarment*. Ma, come sorta di regola di chiusura di tale sistema, si consente al giudice di adottare qualsiasi tipo di sanzione – non

15 Per un singolo riferimento alla dottrina statunitense si veda S. Burbank, *The Transformation of American Civil Procedure: The Example of Rule 11*, in *Un. of Penn. L. R.*, 137, 1989, p. 1925.

16 Si veda E.D. Cavanagh, *Developing Standard under Amended Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Hof. L. Rev.*, 14, 1986, p. 499 ss. Per un commento al testo originario della *Rule 11* delle *Federal Rules of Civil Procedure* si veda *Advisory Committee on Rules of Civil Procedure for the District Courts of United States with Notes*, Washington, 1938, p. 231 ss.; C.E. Clark, *Code Pleading*, St. Paul, West Publishing Co., 1947, p. 1 ss.; A. Dondi, *Case Law e filosofia degli atti introduttivi negli Stati Uniti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, p. 529 ss.; Id., *Riforma degli atti introduttivi. Il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 446 ss.; S. Dalla Bontà, *L'introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione. Premesse teorico-ricostruttive*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, p. 165 ss.; S. Dodson, *New Pleading, New Discovery*, in *Mich. L. Rev.*, 53, 2010, p. 53 ss.; Id., *New Pleading in the 21st Century. Slamming the Federal Courthouse Doors*, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 1 ss.

tipizzata, appunto – che lo stesso consideri appropriata nella prospettiva deterrente appena richiamata¹⁷.

Soltanto per dare un esempio delle potenzialità applicative di tale disposizione, è possibile ricordare come in una recente sentenza emessa dalla corte del distretto di New York, un avvocato è stato sanzionato in quanto aveva utilizzato *Chat GPT* per reperire precedenti giurisprudenziali a supporto della propria tesi. Precedenti poi rivelatisi inesistenti. E ciò che risulta peculiare è la specifica sanzione emanata dal giudice nei confronti dell'avvocato; oltre che al pagamento di una pena pecuniaria, l'avvocato è stato infatti condannato a consegnare personalmente copia della sentenza al proprio cliente, nella quale erano state ovviamente evidenziate le ragioni del rigetto della domanda e della responsabilità dell'avvocato a tale riguardo (ovviamente anche in vista di future azioni di responsabilità professionale)¹⁸.

Del resto, discipline analoghe (anche se non effettivamente sovrapponibili per così dire all'*American Exceptionalism* sotto tale profilo) sono presenti in altri ordinamenti, specie di matrice anglosassone o di cultura protestante. Costituisce, ad esempio, circostanza comunemente nota che nella *Zivilprozessordnung* tedesca (specie al § 138) si imponga all'avvocato un effettivo obbligo di completezza e verità nella redazione degli atti introduttivi (e ciò sulla linea di un rispetto/collaborazione reciproci fra avvocati e giudice da tempo radicato nella cultura giuridica e nella prassi processuale tedesca)¹⁹.

Parimenti, nelle *CPR* inglesi del 1999 si prevede che la predisposizione di un atto introduttivo meramente *notice* debba essere accompagnata dalla contestuale sottoscrizione a opera dell'avvocato di un vero e proprio *statement of truth*. In forza di tale dichiarazione l'avvocato è tenuto a garantire la veridicità delle pur sintetiche affermazioni contenute nell'atto introduttivo. Circostanza che si collega all'obbligo di integrare, in tempi molto stretti, l'iniziale descrizione dei

17 Sempre nell'ambito della dottrina italiana, v. A. Dondi, *Cultura dell'abuso e riforma del processo civile negli Stati Uniti*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 787 ss.; per alcuni riferimenti al dibattito sia precedente che successivo all'emanazione degli *Amendments* delle *Federal Rules of Civil Procedure* del 1983, nell'ambito della cultura giuridica statunitense v. W.D. Brazil, *Civil Discovery: Lawyer's Views of Its Effectiveness, Its Principal Problems and Abuse*, in *Am. B. F.R.J.*, 1980, p. 787 ss.; G. Hazard, *Adversary System*, in Id., *Ethics in the Practice of Law*, New Haven-London, Yale University Press, 1978, p. 120 ss.; R. Miller, *The August 1983 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure: Promoting Effective Case Management and Lawyer Responsibility*, Washington, Federal Judicial Center, 1984, p. 1 ss.; Id., *The Adversary System: Dinosaur or Phoenix?*, cit., p. 1 ss.; S. Subrin, *Fishing Expedition Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in *Bost. Col. L. Rev.*, 39, 1998, p. 661 ss.

18 Cfr., a riguardo, A. Dondi, V. Ansanelli, P. Comoglio, *Responsabilità dell'avvocato nell'utilizzazione di ChatGPT. Aspetti di etica della difesa nel contesto statunitense*, in *Foro it.*, 2024, 497 ss.

19 Nella dottrina italiana sul punto, v. R. Caponi, *Il processo di cognizione secondo il modello tedesco. Aspetti fondamentali*, in *Quest. Giust.*, 2006, p. 163 ss. Soltanto per alcuni riferimenti alla dottrina tedesca v. H.J. Misielak, *Grundkurs ZPO*, 12^a ed., München, 2014, p. 267 ss.; C. Abeling, *Wahrheitspflicht in Zivilprozess*, Nordstedt, Grin Verlag, 2006, p. 134 ss.

dati fattuali della controversia attraverso la trasmissione all'avversario di una più specifica circostanziazione della pretesa (non a caso catalogata come *particular of claim*) con la quale in effetti si realizza una progressiva chiarificazione delle basi fattuali delle rispettive posizioni²⁰.

Quel che in questa sede appare interessante evidenziare è, in particolare, la profonda differenza fra l'assetto statunitense e quello italiano del problema concernente l'individuazione del destinatario delle sanzioni intese a colpire utilizzazioni scorrette o abusive dello strumento processuale. Sembra possibile ritenere, infatti, che la diversità delle soluzioni adottate possa ripercuotersi in maniera significativa sugli *standard* di efficienza del relativo modello di giustizia civile. Come si è appena detto, negli Stati Uniti qualora la difesa giudiziale sia caratterizzata da fini impropri, emulativi, abusivi o meramente dilatori, a essere sanzionato è il soggetto che ha realmente elaborato le strategie processuali e compiuto le conseguenti scelte, ossia l'avvocato. Per converso, in Italia la configurazione della domanda giudiziale (o della difesa) alla stregua di una «lite temeraria», secondo la normativa codicistica comporta l'erogazione di sanzioni pecuniarie (e solo a titolo di risarcimento del danno eventualmente sofferto dall'avversario) esclusivamente a carico della parte-cliente (art. 96 c.p.c.). In altri termini, il litigante temerario (ossia chi ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, nella consapevolezza dell'inconsistenza delle proprie pretese o difese) non viene individuato nell'avvocato, il quale mediante la sottoscrizione dell'atto introduttivo non assume sostanzialmente alcuna responsabilità in ordine al contenuto e al complessivo tenore dell'atto introduttivo, se non la mera paternità tecnica dello stesso. Una circostanza che, deresponsabilizzando completamente l'avvocato in ordine alle scelte concernenti l'instaurazione o non instaurazione del giudizio (o della correlativa difesa del convenuto), finisce per sopprimere qualsiasi filtro in senso deflattivo all'accesso alla tutela giurisdizionale. Tale circostanza appare in grado di incidere sul numero complessivo delle controversie, con conseguenti riflessi sulla durata media delle stesse. Ed in effetti, risulta ormai acquisito che la durata media delle controversie sia riconducibile, insieme ad altri eterogenei fattori, al rapporto fra numero di giudici e numero delle cause attribuite ad ogni giudice (ossia il carico giudiziario di ogni magistrato). Pertanto, al fine di ridurre la durata media delle controversie sarebbe opportuno incidere su entrambi i fattori, ossia aumentare il numero dei giudici e diminuire

20 Nella dottrina italiana, v. L. Passanante, *Modelli di tutela dei diritti. L'esperienza inglese e italiana*, Padova, Cedam, 2007, p. 84 ss.; Id., *La riforma del processo civile inglese. Principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 1353 ss., Id., voce *Processo civile inglese*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, 3, 2010, p. 960 ss. Solo per alcuni riferimenti di base nella dottrina inglese, v. N. Andrews, *The Modern Civil Process*, Tübingen, Mohr Siebeck 2008, p. 80 ss.; A. Zuckerman, *Non Justice without Lawyers. The Myth of an Inquisitorial Solution*, in *Civ. Just. Quat.*, 33, 2014, p. 355 ss.; Id., *Court Case Management in England under the Civil Procedure Rules 1998*, in P. Gottwald (a cura di), *Litigation in England and Germany*, Bielefeld, Gieseck, 2010, p. 342 ss.

il numero delle controversie. E, come detto, l'attribuzione all'avvocato di specifiche responsabilità per difese in giudizio platealmente *frivolous* potrebbe verosimilmente costituire un fattore deflattivo del contenzioso giudiziario²¹.

4. Assetto tradizionale della questione nell'ordinamento italiano (e timidi tentativi di riforma)

In effetti, anche all'interno della nostra cultura giuridica i non numerosissimi approfondimenti dedicati a tale tema tendono a collocarsi nel contesto delle analisi degli obblighi deontologici gravanti sull'avvocato al momento dell'accettazione dell'incarico: quali, in particolare, lo specifico spettro di obblighi informativi circa la possibile evoluzione del conflitto e i suoi ipotizzabili esiti.

È proprio nella prospettiva di potenziamento degli obblighi informativi gravanti sull'avvocato che il codice deontologico forense del 2014 ha scelto di disciplinare, come si legge nella Relazione introduttiva, in maniera «più puntuale il momento genetico del rapporto e dell'incarico professionale»²². Si tratta di una scelta che appare probabilmente da collegare anche alla contestuale predisposizione a opera del legislatore di variegate possibilità di composizione del conflitto in sedi non giudiziali. In questa prospettiva, ad esempio, l'art. 27 del codice deontologico del 2014 si caratterizza, rispetto al previgente art. 40, per la previsione di un più compiuto, articolato ed organico contenuto, inteso – si legge ancora dalla relazione – a dar conto del puntuale ed ampio spettro informativo che deve caratterizzare il rapporto professionale, valorizzando, anche in questo caso, sul piano della chiarezza e della trasparenza, il portato della legge di riforma dell'ordinamento professionale. In questo contesto assumono un

21 Si tratta di una constatazione estremamente ricorrente nella nostra dottrina. Nell'ambito di una letteratura estremamente vasta e senza alcuna pretesa di completezza, si vedano le considerazioni e i dati riportati in A. Proto Pisani, *Che fare per affrontare la crisi della giustizia civile? (note a margine di un intervento che sa di acqua fresca)*, in *Foro it.*, 2020, V, c. 33 ss.; in precedenza, nello stesso senso F. Carpi, *Linee di tendenza delle recenti riforme processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 849 ss.; V. Denti, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme*, ivi, 1993, p. 805 ss.; S. Chiarloni, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in L. Violante, L. Minervini (a cura di) *Storia d'Italia. Annali*, 14. *Legge diritto giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, p. 403 ss.; sul tema più di recente si vedano i contributi di M. Modena, *Gli organici della magistratura e la loro influenza sulla crisi della giustizia civile*, in *Foro it.*, 2020, V, c. 74 ss.; M. Fabri, *Amministrare la giustizia. Governance, organizzazione, sistemi informativi*, Bologna, CLUEB, 2006, p. 81 ss.; G. Rana, *La Governance della giustizia civile. Processo, organizzazione, diritti*, Roma, Aracne, 2014, p. 257 ss.; S. Zan, *Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 15 ss.

22 Cfr. *Relazione illustrativa al codice deontologico Forense*, consultabile in R. Danovi, *Nuovo codice deontologico forense. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 3. Per alcune considerazioni a riguardo, v. Id., *Brevi osservazioni sul nuovo codice deontologico forense*, in *Foro it.*, 2014, V, c. 245. Più in generale sulle trasformazioni in atto nella professione legale, v. G. Alpa, *L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della globalizzazione*, Bologna, il Mulino, 2005, p. 1 ss. Per alcuni riferimenti in prospettiva comparata v. nuovamente G. C. Hazard, A. Dondi, *Legal Ethics*, cit., p. 223.

rilievo e una pregnanza particolare le previsioni contenute nei commi 3° e 4° della citata disposizione, relative agli obblighi informativi in tema di mediazione obbligatoria e, comunque, riguardo gli altri percorsi alternativi al contenzioso giudiziario pure previsti dalla legge (quali, ad esempio, la mediazione familiare, la conciliazione bancaria ecc.)²³.

Infine, anche nella nuova versione del codice deontologico un rilievo centrale assume la disposizione concernente il conferimento dell'incarico, contenuta nell'art. 23. Al fine di segnalare la necessità di configurare nuove modalità di esercizio della professione forense, più eticamente orientate, la normativa deontologica italiana impone, come noto, all'avvocato, per un verso, di non suggerire al cliente l'adozione di iniziative giudiziali inutilmente gravose (co. 4°) e, per altro verso, di rifiutarsi di prestare la propria attività quando lo spettro informativo di cui è in possesso possa far ritenere che l'attività richiesta abbia finalità latamente illecite (co. 5°). E si tratta – pare necessario segnalarlo – di prescrizioni dotate in astratto di effettività, in ragione delle specifiche sanzioni previste, sempre nella norma in questione, per la loro violazione. Violazione che, tuttavia, non verrà accertata da un soggetto terzo quale il giudice, ma per così dire risolta in sede corporativa²⁴.

Questa tendenza appare confermata anche dalle modifiche apportate nel corso del 2018 al successivo art. 27 del codice deontologico, disciplinante i «doveri di informazione» spettanti all'avvocato. In questa sede si è infatti prevista la necessità che l'avvocato fornisca al proprio cliente «all'atto dell'assunzione dell'incarico» una serie veramente articolata e complessa di informazioni concernenti il suo svolgimento: quali «le caratteristiche e l'importanza» dello stesso ma, soprattutto, indicando le possibili iniziative da intraprendere e «le possibili soluzioni». Un obbligo informativo che deve essere assolto con specifiche modalità, ossia con «chiarezza» e indicando «la prevedibile durata del processo, gli oneri ipotizzabili e, se richiesto da colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione»²⁵.

Si tratta certamente di innovazioni importanti e che fanno avanzare il nostro ordinamento nella ricerca di forme eticamente orientate di esercizio dell'attività dell'avvocato, specie nella prospettiva dell'eventuale giurisdizionalizzazione del conflitto. Tuttavia, due sono le circostanze che sembrano impedire di ritenere colmato lo iato ancora esistente fra la nostra normativa deontologica e la *law of lawyering* di matrice anglosassone (espressione, quest'ultima, di una vera e propria cultura di *procedural ethics*). Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza per

23 Cfr., *amplius*, F. Noceto, *Doveri di informazione e strumenti di giustizia consensuale*, cit.

24 Per alcune considerazioni di carattere generale, v. G. Scarselli, *La responsabilità civile del difensore per infrazione della norma deontologica*, in *Foro it.*, 2009, I, c. 3168 ss.

25 Cfr. nuovamente la *Relazione Illustrativa al codice deontologico forense*, cit., p. 5. Per un commento della nuova disciplina v. G. Scarselli, *Note sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, in *Corr. Giur.*, 2013, p. 30 ss.

cui la configurazione di tali obblighi (e la previsione delle relative sanzioni) non trova ancora sede nel codice di rito. Il che significa che la verifica del rispetto di tali obblighi – pur, lo si ripete, previsti dal codice deontologico forense – non è affidata al giudice; e, per altro verso, alla circostanza che tali obblighi sembrano concernere in maniera pressoché esclusiva il momento genetico del conflitto, restando sostanzialmente deregolamentata la condotta processuale tenuta dall'avvocato all'interno del processo, ossia la sua necessaria collaborazione con l'avvocato di controparte e con il giudice per una gestione efficiente dello stesso.

Queste brevissime considerazioni sul pur limitato moto riformatore che ha interessato la normativa etico-professionale italiana nell'ultimo decennio, assumono una qualche rilevanza anche in ragione di un'ulteriore circostanza concernente, più in generale, il modo della riforma del processo civile. Ci si riferisce al fatto che alcune fra le più importanti riforme dei modelli processuali dell'ultimo trentennio sono state realizzate in stretta combinatoria con profonde modificazioni delle relative normative deontologica o di *legal ethics*.

Così, come si è detto, negli Stati Uniti d'America l'affermazione di una nuova cultura del ruolo dell'avvocato, segnata anche da un convinto *sanctioning approach* trova riscontro, a partire dai primi anni Ottanta del secolo XX, nel susseguirsi di importanti riforme normative, la principale delle quali – come già notato sopra – risale al 1983. In essa la nuova versione della *Rule 37* delle *Federal Rules of Civil Procedure* risulta infatti esplicitamente dedicata a funzioni sanzionatorie e coercitive, al fine di indurre comportamenti ispirati a logiche di maggiore collaborazione nei confronti del giudice. E sono a tal fine previste sanzioni pecuniarie, sia nei confronti della parte sia – come si è già detto – nei confronti dello stesso avvocato. Ma ciò che si intende rimarcare è che, in perfetta concomitanza e sintonia, anche ideologica, con questo movimento di riforma, si è registrata la riformulazione della normativa etico-professionale dell'avvocatura statunitense, segnata dalla contemporanea adozione (come pure già rilevato) da parte della *American Bar Association* delle *Model Rules of Professional Conduct*.

Considerazioni grossomodo analoghe possono, invero, svolgersi anche riguardo a quanto accaduto in Spagna in occasione dell'emanazione della *LEC* 2000. Anche qui, infatti, la promulgazione della nuova normativa processuale è andata di pari passo con la modifica della disciplina etico-legale e con l'espressa attribuzione ad avvocatura e giudiziario di nuovi standard di *seriedad y responsabilidad* nel perseguimento del *interés de lo justiciables* e degli obiettivi chiaramente indicati nella *Exposición de motivos* che accompagna la riforma. Nuovi criteri, questi ultimi, che devono nello specifico ispirare il comportamento dell'avvocato anche nella redazione degli atti processuali (e nelle *alegaciones iniciales* in particolare), che dovranno corrispondere a standard di chiarezza ed esaustività²⁶.

26 Si vedano A. Dondi, A. Gutiérrez Berlinches, voce *Processo civile spagnolo*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali*, 2008, p. 65 ss.; A. De la Oliva Santos, *Il nuovo codice di procedura civile spagnolo (Ley 1/2000) a dieci anni dalla sua approvazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 437 ss. Per ulteriori

Come è noto, nell'ultimo biennio si è assistito anche in Italia a una riforma di portata davvero significativa della giustizia civile. Senza entrare nello specifico degli interventi realizzati, quel che si intende segnalare è che la ristrutturazione anche profonda, specie della fase preparatoria della controversia, non è stata accompagnata dalla riconfigurazione degli obblighi (e delle correlative responsabilità) gravanti sull'avvocato nel momento dell'instaurazione del conflitto²⁷.

In particolare, la previsione di nuovi standard di sinteticità, chiarezza e precisione (e la correlativa previsione di nuovi *format* redazionali dell'atto, come nel d.m. 110/2023) non è stata collegata alla configurazione di specifiche sanzioni nel caso di loro violazione (se non in termini di spese legali e, comunque, certamente non a carico dell'avvocato). Il che dovrebbe portare ad interrogarsi se il rispetto di tali nuovi canoni nella redazione degli atti, specie quelli introduttivi ma non solo, possa essere *de iure condito* quantomeno fatta rientrare nel dovere di leale collaborazione gravante sull'avvocato *ex art. 88 c.p.c.*²⁸.

Per altro verso, un elemento di distonia sistemica sembra potersi rinvenire nel non aver collegato il potenziamento del ruolo e dei poteri del difensore nella scelta e nella gestione degli strumenti di giustizia consensuale (anche in una prospettiva di deflazione del contenzioso) a correlative responsabilità e sanzioni a suo carico in ipotesi di comportamenti non corretti, non eticamente orientati e, in ogni caso, non coerenti col perseguimento di tali obiettivi efficientistici anche in questa sede.

Quantomeno con riguardo al primo dei profili segnalati, un'alternativa secca sarebbe stata rappresentata dall'adozione di misure intese a prevedere, all'interno del codice di rito, specifiche sanzioni in caso di violazione da parte dell'avvocato dei correlativi obblighi già previsti dal codice deontologico forense. Ciò in modo da rendere manifesta sia la compartecipazione dell'avvocato al funzionamento della giustizia civile, sia, in particolare, la sua responsabilizzazione nell'adozione

riferimenti bibliografici sia consentito il rinvio ad A. Dondi, V. Ansanelli, P. Comoglio, *Processi civili in evoluzione*, cit., p. 184 ss. Per una completa e approfondita disamina dell'evoluzione diacronica di tale ordinamento – anche in una prospettiva di serrato raffronto con la correlativa evoluzione registratasi nell'ordinamento italiano – si veda, di recente, F. Noceto, *Preparazione della causa nelle codificazioni liberali italiane e spagnole – Alle radici della modernità*, Genova, Genova University Press, 2024, p. 135 ss.

27 Sulla ristrutturazione della fase preparatoria ad opera della cosiddetta riforma Cartabia e del relativo decreto “correttivo”, si v., anche per ulteriori rimandi bibliografici, V. Ansanelli, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, 2021, 279 ss.; Id., *La nuova fase preparatoria nella riforma Cartabia*, in *Corti fior.*, 2023, 3 ss.; nonché F. Noceto, *Preparazione della causa, verifiche preliminari e contraddittorio fra rito ordinario e rito semplificato dopo il c.d. Correttivo Cartabia*, in *Judicium online*, 23 giugno 2025, p. 1 ss.

28 Per un'analisi di tali profili si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a F. Noceto, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, p. 617 ss.; per un raffronto su tali temi con l'evoluzione in atto nell'ordinamento francese, si veda Id., *Percorsi di strutturazione degli scritti difensivi nell'esperienza francese*, ivi, 2024, p. 971 ss.

delle scelte strategiche concernenti la giurisdizionalizzazione del conflitto, tendendo così a scongiurare – quantomeno in linea di principio – l’instaurazione di controversie latamente definibili *frivolous*. Ciò avrebbe inoltre potuto rappresentare e potrebbe in ogni caso rappresentare un primo tassello verso una nuova ottica di cooperazione fra giudice e avvocati nella gestione delle controversie civili, meno conflittuale e, se si vuole, più solidale visto il carattere latamente emergenziale, sotto plurimi profili, della giustizia civile nel momento presente. Una richiesta – di comportamenti eticamente orientati e comunque non abusivi – che dovrebbe del resto riguardare anche le successive attività processuali. Comportamenti per i quali dovrebbero prevedersi sanzioni più stringenti qualora la relativa responsabilità sia ascrivibile in via esclusiva all’avvocato.

Per altro verso, ma nella medesima direzione, ciò che in conclusione si intenderebbe in questa sede rimarcare alla luce delle esperienze comparatistiche segnalate, è che appare del tutto auspicabile che incisive riforme della normativa processuale siano anche da noi accompagnate dalla riconfigurazione della normativa deontologica. In modo, attraverso questa combinatoria, da segnalare con immediatezza il mutamento degli standard comportamentali – prima e durante il processo – richiesti all’avvocato; e ciò al fine di migliorare la qualità della giustizia civile italiana non soltanto sotto un profilo meramente efficientistico, ma anche attraverso la ricerca di decisioni giuste in quanto fondate su di un accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa.